



Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione

A.C. 1603-bis

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1603-bis
Titolo:	Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	8
Commissione competente :	Commissione parlamentare per le questioni regionali
Sede:	consultiva
Iscrizione nel programma dell'Assemblea:	Sì

Contenuto

L'**articolo 1** reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il **riordino del CONI** e della **disciplina di settore**.

In particolare, si stabiliscono i seguenti **principi e criteri direttivi**:

- **definizione** degli **ambiti di attività del CONI**, delle **FSN**, delle **DSA**, degli **EPS**, dei **gruppi sportivi militari**, dei **corpi civili dello Stato** e delle **associazioni benemerite** e degli "organismi sportivi", in coerenza con le novità introdotte dall'art. 1, co. 630, della **L. 145/2018** (L. di bilancio 2019) – che, in particolare, ha affidato alla Sport e salute spa, come *ante visto*, il compito di finanziare gli organismi sportivi – e con il ruolo proprio del CONI quale organo di **governo dell'attività olimpica**. In particolare, conferma dell'attribuzione al CONI, in coerenza con quanto disposto dalla Carta olimpica, della missione relativa all'incoraggiamento e alla divulgazione dei principi e dei valori dell'olimpismo, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale.
- per FSN, DSA, EPS e associazioni benemerite, da un lato sostegno alla loro piena **autonomia gestionale, amministrativa e contabile** rispetto al CONI, fermo restando il potere di controllo sulla gestione e sull'utilizzo dei contributi pubblici spettante all'Autorità di governo competente in materia di sport (che, si ricorda, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di scorretto utilizzo dei fondi trasferiti, può determinare la revoca totale o parziale delle risorse assegnate: art. 8, co. 4-*quater*, **D.L.138/2002-L. 178/2002**) e modifica della composizione del **collegio dei revisori dei conti**, anche in considerazione del già citato potere di controllo; dall'altro, previsione che il CONI eserciti un potere di **vigilanza** volto a verificare che le attività sportive degli stessi organismi siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale e dello stesso CONI e deliberi il **commissariamento** di FSN e DSA quando siano **accertate gravi violazioni** di norme previste dagli statuti e dai regolamenti sportivi finalizzate al **regolare avvio e svolgimento** delle **competizioni sportive**, ovvero in caso di accertata **impossibilità di funzionamento** degli organi direttivi;
- previsione che l'**articolazione territoriale** del CONI è riferita esclusivamente a **funzioni di rappresentanza istituzionale**;
- riordino della disciplina in materia di limiti al **rinnovo dei mandati** degli organi del CONI e degli "enti di cui alla **legge 11 gennaio 2018, n. 8**", garantendo omogeneità nel computo degli stessi, prevedendo limiti allo svolgimento di più mandati consecutivi da parte del medesimo soggetto, nonché disciplinando un sistema di incompatibilità fra gli organi, al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi.
- per le società sportive professionistiche, individuazione di forme e condizioni di **azionariato popolare**.

In base all'**art. 10 della L. 91/1981**, le società sportive professionistiche sono costituite nella forma di **società per azioni o società a responsabilità limitata**;

- previsione di limitazioni e vincoli, compresa la possibilità di disporre il divieto di effettuare scommesse sulle **partite di calcio** delle società che militano nei campionati della **Lega nazionale dilettanti**.
- sostegno alle azioni volte a promuovere e accrescere la partecipazione e la rappresentanza delle **donne**

nello sport, in conformità ai principi del Codice delle pari opportunità ([d.lgs. 198/2006](#)).

I decreti legislativi sono adottati su proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'**articolo 2** – modificato durante l'esame in sede referente – prevede, anzitutto, al fine di organizzare e sviluppare la pratica dell'attività sportiva nelle istituzioni scolastiche, che le **scuole di ogni ordine e grado**, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, possono costituire **Centri sportivi scolastici**.

Si disciplina così a livello legislativo, estendendola alle scuole di ogni ordine e grado, una possibilità finora prevista a livello amministrativo nelle sole scuole secondarie.

Al contempo, si prevede ora che i Centri sportivi scolastici siano costituiti secondo le modalità e nelle forme previste dal **Codice del Terzo settore** ([d.lgs. 117/2017](#)) (che, tra l'altro, prevede, all'art. 45, l'**iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore** istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con conseguente acquisizione, in base all'art. 22, della personalità giuridica, purché, però, l'associazione disponga di un patrimonio minimo costituito da una somma liquida e disponibile non inferiore a € 15.000).

Dei Centri sportivi scolastici possono far parte il dirigente scolastico, i docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), gli studenti frequentanti i corsi presso l'istituzione scolastica e i relativi genitori.

Le scuole adottano il **regolamento** del Centro sportivo scolastico, che ne **disciplina l'attività** e le cariche associative e che può stabilire che le attività sportive in favore dei propri studenti vengano rese, di norma, a titolo gratuito.

Al contempo, si prevede che la **programmazione** delle attività del Centro spetta al **Consiglio di istituto** che può sentire, ove presenti, le ASD riconosciute che hanno la propria sede legale nel comune in cui è stabilita la sede legale del medesimo Centro.

Qualora siano previste **attività extracurricolari**, ovvero l'utilizzo di locali in **orario extrascolastico**, devono essere definiti appositi **accordi** con l'**ente locale** proprietario dell'immobile.

Al riguardo, si ricorda che la **relazione illustrativa** all'A.C. [1603](#) evidenziava che si tratta di attività extracurricolare.

In sede di contrattazione collettiva deve essere stabilito il **numero di ore** a disposizione di ogni istituzione scolastica, da riconoscere in favore dei **docenti** ai quali sono assegnati compiti di supporto al Centro sportivo scolastico.

Al riguardo, la già citata **relazione illustrativa** all'A.C. [1603](#) evidenziava che, in virtù dell'attività extracurricolare, si prevede che i docenti impegnati nell'attività di supporto al Centro sportivo scolastico possono beneficiare di una **remunerazione**, secondo la misura da prevedere nei diversi livelli contrattuali.

A sua volta, la **relazione tecnica** chiariva che con **contrattazione di istituto** potrà essere stabilita la misura dell'accesso dei docenti coinvolti nelle attività del Centro sportivo scolastico al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (ad es. con riferimento alla componente delle cosiddette funzioni strumentali).

Per il dirigente scolastico e per il personale ATA non si prevede alcuna remunerazione.

Dispone, inoltre, che la **somministrazione di cibi e bevande** attraverso **distributori automatici** installati nelle **scuole** di ogni ordine e grado e nei **Centri sportivi scolastici** avviene nel rispetto delle linee guida del MIUR previste dall'art. 4, co. 5-*bis*, del [D.L. 104/2013](#) ([L. 128/2013](#)).

La disposizione citata prevede che il MIUR, sentito il Ministero della salute, adotta specifiche linee guida per **disincentivare**, nelle scuole di ogni ordine e grado, la somministrazione di alimenti e bevande contenenti un elevato apporto totale di lipidi per porzione, grassi trans, oli vegetali, zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio, nitrati o nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari, e per **incentivare** la somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia.

A tali temi fanno riferimento le nuove "[Linee Guida per l'educazione alimentare 2015](#)", dirette alle scuole di ogni ordine e grado, emanate dal MIUR con [nota prot.n. 11045 del 5 novembre 2015](#).

L'**articolo 3** concerne la cessione, il trasferimento o l'attribuzione del **titolo sportivo**, definendo lo stesso quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale.

Si introduce, così, nell'ordinamento normativo statale una definizione finora presente solo nell'ordinamento sportivo, in base al quale, però, il titolo sportivo è il diritto che una Federazione sportiva nazionale o una Disciplina sportiva associata riconosce ad una società sportiva ad essa affiliata di partecipare alle competizioni nazionali, in quanto ricorrono determinate condizioni.

In particolare, si stabilisce che la cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo di una società sportiva professionistica – **qualora questi siano ammessi dalle singole FSN o DSA**, e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati – sono effettuati solo **previa valutazione del valore economico** del titolo medesimo **tramite perizia giurata** di un esperto nominato dal presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società cedente.

In caso di accertamento giudiziale dello **stato di insolvenza di una società sportiva "professionistica"**, la cessione, il trasferimento o l'attribuzione del titolo medesimo sono condizionati, oltre che al rispetto delle prescrizioni della singola FSN o DSA, anche al **versamento del valore economico** del titolo o alla

prestazione di idonea garanzia approvata dall'autorità giudiziaria precedente.

Si prevede, inoltre, che il CONI, le FSN e le DSA **adeguano i loro statuti** ai principi introdotti.

Per l'adeguamento non è previsto un termine.

L'**articolo 3-bis** - introdotto durante l'esame in sede referente – interviene sull'[art. 10 della L. 91/1981](#), inserendovi i commi 6-*bis* e 6-*ter*.

In particolare, dispone che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche deve essere previsto un **organo consultivo** che provvede alla **tutela degli interessi specifici dei tifosi** ed esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, sulle questioni di loro interesse.

L'organo è formato da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri **eletti**, ogni 3 anni, **dagli abbonati** alla società sportiva.

L'elezione ha luogo mediante **sistema elettronico**, secondo le specifiche dettate da un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della società. Il **regolamento** garantisce la riservatezza e definisce le cause di **ineleggibilità** e di **decadenza** riguardanti, tra l'altro, coloro che:

- siano destinatari di un provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, c.d. DASPO (ex [art. 6 della L. 401/1989](#));
- siano destinatari di una qualsiasi misura di prevenzione (di cui al [d.lgs. 159/2011](#), c.d. Codice antimafia);
- siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

E' fatta salva l'eventuale riabilitazione o cessazione degli effetti pregiudizievoli del DASPO (ex art. 6, co. 8-*bis*, [L. 401/1989](#)).

Al riguardo, si evidenzia che il [D.L. 53/2019](#) (artt. 13 e ss.) ha modificato la disciplina del DASPO per ampliarne la portata, ed ha subordinato la riabilitazione a condotte di ravvedimento operoso.

L'organo consultivo elegge, tra i propri membri, il **presidente**, che può assistere alle assemblee dei soci.

Le società sportive professionistiche adeguano il proprio assetto societario a tale novità, **entro sei mesi** dalla data di entrata in vigore della legge.

Non sono esplicitate le conseguenze del mancato adeguamento.

Attualmente, **nell'ordinamento non risultano ipotesi di previsione da parte del legislatore di obblighi per le società di dotarsi di organi consultivi**.

In particolare, nelle società di capitali non è prevista la presenza obbligatoria di un organo consultivo, né con riferimento al modello societario dualistico (caratterizzato dalla presenza del consiglio di sorveglianza, eletto dall'assemblea, e del consiglio di gestione, eletto dal consiglio di sorveglianza), né a quello monistico (in cui vi è un solo organo collegiale, il consiglio di amministrazione, eletto dall'assemblea). Peraltro, la presenza di altri organi societari può essere disposta dallo statuto.

Si ricorda che, in base all'[art. 41, secondo comma, della Costituzione](#), il legislatore può imporre limiti all'attività economica privata per indirizzarla e coordinarla «a fini sociali».

L'**articolo 4** reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il **riordino** e la **ristrutturazione** delle disposizioni in materia di **enti sportivi professionistici e dilettantistici**, nonché per la disciplina del **rapporto di lavoro sportivo**. La delega è finalizzata a garantire l'osservanza dei principi di **parità di trattamento** e di **non discriminazione** nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico che in quello professionistico.

In particolare, si stabiliscono i seguenti i **principi e criteri direttivi**:

- riconoscimento del **carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva**, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e sviluppo sociale;
- tutela della **salute** e della **sicurezza** dei **minori** che svolgono attività sportiva, prevedendo specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive;
- riconoscimento del principio di **specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo**, come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle **pari opportunità** nella **pratica sportiva**;
- individuazione della **figura del lavoratore sportivo**, compresa la figura del direttore di gara, **senza distinzioni di genere** e indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, nonché definizione della relativa disciplina in materia di tutela assicurativa, fiscale e previdenziale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;
- valorizzazione della **formazione dei lavoratori sportivi**, in particolare dei **giovani**. Nello specifico, la formazione è finalizzata a garantire la crescita anche culturale ed educativa e la preparazione professionale degli atleti, in modo da favorire l'accesso all'attività lavorativa anche al termine della loro carriera sportiva;
- disciplina dei **rapporti di collaborazione** di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, per le prestazioni rese in favore di **società e associazioni sportive dilettantistiche**, tenendo conto anche del fine non lucrativo di queste ultime;
- riordino della disciplina della **mutualità** nello sport professionistico;

- "riconoscimento giuridico" della figura del **laureato in scienze motorie** di cui al [d.lgs. 178/1998](#) e dei soggetti forniti di titoli equipollenti.
- revisione e **trasferimento** delle **funzioni di vigilanza e covigilanza** esercitate dal **Ministero della difesa** su enti sportivi e Federazioni sportive nazionali, in coerenza con la disciplina relativa agli altri enti sportivi e federazioni sportive, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire, e **trasferimento all'Unione italiana tiro a segno** delle **funzioni** connesse all'**agibilità dei campi e degli impianti** di tiro a segno esercitate attualmente dal Ministero della difesa, anche prevedendo forme di collaborazione con quest'ultimo, previa, anche in tal caso, puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire.
- riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l'**impiego di animali**, con riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, nonché alla tutela e al benessere degli stessi.

I decreti legislativi sono adottati su proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché, limitatamente ai criteri relativi al riconoscimento del carattere sociale dell'attività sportiva e alla valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, rispettivamente con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisito il **parere della Conferenza Stato-regioni**.

L'**articolo 5** reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il **riordino** delle disposizioni in materia di rapporti di **rappresentanza di atleti e di società sportive** e di accesso ed esercizio della **professione di agente sportivo**.

In particolare, si stabiliscono i seguenti **principi e criteri direttivi**, finalizzati, sostanzialmente, a disciplinare con norma legislativa primaria alcune delle questioni attualmente disciplinate nel [Regolamento degli agenti sportivi](#). Si tratta di:

- previsione dei principi di **autonomia, trasparenza e indipendenza** cui deve attenersi l'agente sportivo nello svolgimento della sua professione;
- disciplina del **conflitto di interessi**, in modo da garantire l'imparzialità e la trasparenza nei rapporti tra gli atleti, le società sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria;
- individuazione, anche in ragione dell'entità del compenso, di modalità di svolgimento delle **transazioni economiche** che ne garantiscano **regolarità, trasparenza** e conformità alla normativa vigente, comprese previsioni di carattere fiscale e previdenziale;
- introduzione di una disciplina finalizzata a garantire la **tutela dei minori**, con specifica definizione dei limiti e delle modalità della loro rappresentanza da parte degli agenti sportivi;
- definizione di un **quadro sanzionatorio** proporzionato ed efficace anche con riferimento agli **effetti dei contratti** stipulati dagli assistiti.

I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'**articolo 12** – modificato durante l'esame in sede referente – reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il **riordino** e la **riforma** delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, inclusi quelli scolastici.

In particolare, si stabiliscono i seguenti **principi e criteri direttivi**:

- ricognizione, coordinamento e armonizzazione delle **norme in materia di sicurezza** per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi;
- **semplificazione e accelerazione delle procedure** amministrative e riduzione dei termini procedurali previsti dall'[art. 1, co. 304, della L. 147/2013](#), e dall'[art. 62 del D.L. 50/2017 \(L. 96/2017\)](#), in accordo con la disciplina vigente in materia di prevenzione della corruzione ([L. 190/2012](#)). Tali semplificazioni, accelerazioni e riduzioni di termini devono riguardare, prioritariamente, gli interventi di recupero e riuso degli impianti sportivi esistenti – di cui al co. 305 della stessa [L. 147/2013](#) - o di strutture pubbliche inutilizzate;
- **individuazione di criteri progettuali e gestionali** orientati alla sicurezza, anche strutturale, alla fruibilità e alla redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi, cui gli operatori pubblici e privati devono attenersi, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività, la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi, e di migliorare, a livello internazionale, l'immagine dello sport;
- individuazione di un sistema che preveda il preventivo accordo con la società o associazione sportiva utilizzatrice e **possibilità di un affidamento diretto dell'impianto** già esistente alla società o associazione utilizzatrice, in presenza di **requisiti oggettivi e coerenti** con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, che assicurino la **sostenibilità economico-finanziaria** della gestione e gli standard di

qualità del servizio eventualmente offerto a terzi diversi dalla medesima società o associazione utilizzatrice. Sono **fatti salvi i requisiti di carattere generale** previsti dall'art. 80 del Codice dei contratti pubblici ([d.lgs. 50/2016](#)).

L'[art. 80 del d.lgs. 50/2016](#) prevede che costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione, una serie di delitti e illeciti professionali, tributari e contributivi. Per completezza, si ricorda che tale articolo è stato modificato dall'art. 1, co. 20, lett. o), del [D.L. 32/2019](#), come modificato dalla legge di conversione, approvata definitivamente dalle Camere ma non ancora pubblicata.

In materia, si ricorda che, con [delibera 1300 del 14 dicembre 2016](#), l'Autorità nazionale anticorruzione aveva fatto presente che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, che ha dettato una specifica disciplina per le concessioni di servizi e che ha incluso la "gestione degli impianti sportivi" tra gli appalti di servizi, doveva ritenersi superata e non più applicabile la previsione di affidamento diretto dell'impianto già prevista dall'[art. 90, co. 25 della L. 289/2002](#);

- individuazione di strumenti economico-finanziari da affidare alla gestione e al coordinamento dell'**Istituto per il Credito Sportivo**;
- definizione della disciplina di **somministrazione di cibi e bevande** tramite **distributori automatici** nei centri sportivi e ovunque venga praticato sport, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 4, co. 5-*bis*, del [D.L. 104/2013 \(L. 128/2013\)](#) (v. *ante*).

I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, previa **intesa** acquisita in sede di **Conferenza Unificata**.

L'**articolo 13** recava, nel testo iniziale, una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il **riordino** delle disposizioni legislative relative agli **adempimenti** e agli **oneri amministrativi e di natura contabile** a carico di FSN, DSA, EPS, associazioni benemerite, nonché alle loro affiliate, riconosciuti dal CONI.

A tale finalità, durante l'esame in sede referente, si è aggiunta quella riferita alla semplificazione di adempimenti relativi ai medesimi organismi (e non a loro carico).

In particolare, i **principi e criteri direttivi** sono costituiti da:

- **semplificazione e riduzione** degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri, **anche nei confronti delle unità istituzionali facenti parte del settore della amministrazioni pubbliche, tenendo conto** della **natura giuridica** degli enti e delle **finalità istituzionali** perseguite dagli stessi;
- semplificazione per il **riconoscimento** della **personalità giuridica**;
- riordino, anche a fini di semplificazione, della disciplina relativa alla **certificazione dell'attività sportiva** svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche.

In base all'[art. 7 del D.L. 136/2004 \(L. 186/2004\)](#), l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, ossia l'unico soggetto che può riconoscerle a fini sportivi, è il CONI.

I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione.

L'**articolo 14** reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di **discipline sportive invernali**, al fine di garantire **standard di sicurezza più elevati**.

In particolare, si stabiliscono i seguenti principi e criteri direttivi:

- revisione della disciplina giuridica applicabile agli **impianti** e ai relativi provvedimenti di **autorizzazione o concessione**, che tenga conto della durata del rapporto e dei parametri di ammortamento degli investimenti;
- revisione delle **norme in materia di sicurezza** recate dalla citata [L. 363/2003](#), prevedendo in particolare:
 - l'individuazione dei **criteri generali di sicurezza** per la **pratica dello sci-alpinismo** e delle altre **attività sportive** praticate nelle aree sciabili attrezzate e adeguate **misure, anche sanzionatorie**, che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori;
 - l'estensione dell'**obbligo di utilizzo del casco** anche nella pratica dello sci alpino e dello *snow-board* e in tutte le aree sciabili, inclusi i fuori pista.

Si ricorda, infatti, che la [L. 363/2003](#), oltre a prevedere (art. 8) l'**obbligo** di indossare un casco protettivo nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard **per i soggetti di età inferiore ai quattordici anni** – stabilisce anche (art. 2) che, all'interno delle aree sciabili, aventi più di 3 piste, servite da almeno 3 impianti di risalita, i comuni individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e **snowboard agonistico**. Tutti coloro che frequentano tali aree devono essere muniti di **casco protettivo omologato**, ad eccezione dell'allenatore. Dispone, altresì, che nelle medesime aree aventi più di 20 piste, servite da almeno 10 impianti di risalita, i comuni individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Tutti coloro che frequentano tali aree devono essere muniti di casco protettivo omologato.

Si ricorda, altresì, che l'[art. 17 della stessa L. 363/2003](#) dispone che il concessionario e il gestore degli impianti di

risalita **non sono responsabili degli incidenti** che possono verificarsi nei **percorsi fuori pista** serviti dagli impianti medesimi;

- obbligo di dotare ogni pista, ove possibile, di un'**area per la sosta**, accuratamente delimitata e segnalata;
- **obbligo** per i gestori delle aree sciabili di dotare le stesse di un **defibrillatore semiautomatico**, assicurando la presenza di personale formato per il suo utilizzo;
- rafforzamento sia delle attività di **vigilanza e controllo dei servizi di sicurezza e di ordine pubblico**, con la determinazione di un adeguato regime sanzionatorio, sia delle **attività informative e formative per la prevenzione degli incidenti**, anche con riferimento allo sci fuori pista e allo sci-alpinismo.

I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio di ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'**articolo 14-bis** prevede che le disposizioni della legge e dei decreti legislativi da essa previsti si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento a quanto previsto dalla [L. costituzionale 3/2001](#).

Si ricorda che l'[art. 10 della L. costituzionale 3/2001](#) ha introdotto la cosiddetta **clausola di maggior favore** nei confronti delle regioni e delle province autonome, stabilendo che, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, il nuovo [Titolo V della Costituzione](#) si applica anche a tali organismi, nelle parti in cui sia più vantaggioso rispetto agli statuti.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Le disposizioni recate dal testo attengono a vari profili.

Rileva, anzitutto, la materia "**ordinamento sportivo**", che è inclusa dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione fra gli ambiti di **legislazione concorrente** e che, nella lettura della Corte costituzionale ([sentenza n. 424/2004](#)), **include la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive**.

Nella medesima sentenza, la Corte ha chiarito che "lo Stato deve limitarsi alla determinazione, in materia, dei **principi fondamentali**, spettando invece alle regioni la regolamentazione di dettaglio, salvo una diversa allocazione, a livello nazionale, delle funzioni amministrative, per assicurarne l'esercizio unitario, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza con riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 118, primo comma, della Costituzione".

Rilevano, inoltre, le materie "**istruzione**" (art. 2), "**professioni**" (art. 4), "**governo del territorio**" (artt. 12 e 14), "**tutela della salute**" (artt. 4 e 14), anch'esse affidate alla **legislazione concorrente**.

Rileva, infine, la materia "**formazione professionale**" (art. 4), affidata dallo stesso art. 117, terzo comma, della Costituzione, alla **potestà legislativa regionale**.

Come si è visto nel paragrafo Contenuto, il testo prevede l'espressione di un **parere della Conferenza Stato-regioni** per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'**art. 4** e l'**intesa della Conferenza unificata** per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'**art. 12**.

Al riguardo, si ricorda che, nella [sentenza n. 251 del 2016](#), la Corte costituzionale ha sottolineato che "Il parere come strumento di coinvolgimento delle autonomie regionali e locali non può non misurarsi con la giurisprudenza di questa Corte che, nel corso degli anni, ha sempre più valorizzato la leale collaborazione quale principio guida nell'evenienza, rivelatasi molto frequente, di uno stretto intreccio fra materie e competenze e ha ravvisato nell'intesa la soluzione che meglio incarna la collaborazione (di recente, sentenze n. [21](#) e n. [1 del 2016](#))".

Ha, inoltre, evidenziato che, "È pur vero che questa Corte ha più volte affermato che il principio di leale collaborazione non si impone al procedimento legislativo. Là dove, tuttavia, il legislatore delegato si accinge a riformare istituti che incidono su competenze statali e regionali, inestricabilmente connesse, sorge la necessità del ricorso all'intesa".

Quest'ultima si impone, dunque, quale cardine della leale collaborazione anche quando l'attuazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale è rimessa a decreti legislativi delegati, adottati dal Governo sulla base dell'art. 76 Cost.

Tali decreti, sottoposti a limiti temporali e qualitativi, condizionati quanto alla validità a tutte le indicazioni contenute non solo nella Costituzione, ma anche, per volontà di quest'ultima, nella legge di delegazione, finiscono, infatti, con l'essere attratti nelle procedure di leale collaborazione, in vista del pieno rispetto del riparto costituzionale delle competenze".

Si segnala che il 7 marzo 2019 la Conferenza unificata ha [richiesto](#), tra l'altro, l'espressione dell'intesa – oltre che per i provvedimenti di cui all'art. 12, per i quali l'intesa è stata prevista durante l'esame in sede referente - per i provvedimenti di cui agli artt. 1, 2, 3, 5, 13 e 14, nonché, in sostituzione del parere, per i provvedimenti di cui all'art. 4.

Senato: nota breve n. 105
Camera: nota Questioni regionali n. 40
17 giugno 2019

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
QR0040